



Provincia di Benevento

Servizio Staff 1 - Gestione Giuridica del Personale - Pari
Opportunità

DETERMINAZIONE N. 2097 DEL 15/10/2024

OGGETTO: Dipendente matr. n. 720 – Proroga concessione congedo straordinario di cui alle leggi 388/2000, n. 350/2003 e D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i. della L. 190/2012.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Premesso che:

- con determinazione n. 1495 del 19.07.2024 è stato concesso al dipendente matricola n. 720 il periodo di congedo straordinario retribuito dalle leggi n. 388/2000, n. 350/2003, dal D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., per assistere il proprio genitore convivente, in situazione di disabilità, riconosciuto persona in situazione di handicap grave, dal 22.07.2024 al 21.10.2024;

Vista la nota acquisita al protocollo generale n. 0025704 del 14.10.2024 il dipendente matricola n. 720, ha chiesto di poter prorogare il periodo di congedo straordinario retribuito previsto dalle leggi n. 388/2000, n. 350/2003, dal D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., per assistere il proprio genitore convivente, in situazione di disabilità, riconosciuto persona in situazione di handicap grave, dal 22.10.2024 al 22.11.2024;

Visto il decreto di omologa di riconoscimento per i benefici di cui alla legge 104/92 e s.m.i., rilasciato il 02/12/2020 (RG n. 5738/2019) dal Tribunale di Benevento e già agli atti dello scrivente ufficio;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'art. 15 della legge 04/03/2000, n.53);

Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale 18 luglio 2013, n. 203;

Preso atto che il dipendente di cui sopra, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U.- DPR 445/2000, ha dichiarato:

- che il genitore che necessita di assistenza è portatore di handicap in situazione di gravità, ex art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, accertata ai sensi dell'art 4, comma 1;
- di essere convivente con il genitore;
- che il genitore convivente portatore di handicap in situazione di gravità non è ricoverato a tempo pieno;

- di essere a conoscenza che gli altri familiari aventi titoli hanno già fruito di n. 365 giorni di congedo straordinario per assistere il proprio genitore disabile in condizione di gravità.
- di non avere usufruito in precedenza periodi di congedo straordinario retribuito per lo stesso soggetto
- di non avere usufruito in precedenza periodi di congedo straordinario non retribuito per lo stesso soggetto (art.4, Legge n. 53/2000).
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni;

Richiamata la lettera circolare del 18/02/2010 prot. n. 3884 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che fornisce l'esatta interpretazione del concetto del requisito di convivenza;

Dato atto che nei residui di mese in cui si utilizza il predetto congedo è possibile fruire, in giornate diverse, anche dei benefici di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come precisato con circolare Inps 29 aprile 2008, n.53;

Ritenuto potersi concedere la proroga al dipendente di cui trattasi il congedo richiesto, rientrante nel periodo massimo di due anni previsto dalla normativa vigente;

Viste le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 18 del 29.06.2023: *“Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022. Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L. 56/2014”*
- n. 37 del 18.12.2023: *“DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 – Periodo 2024/2026 e relativi allegati Programma triennale lavori pubblici, Programmazione del fabbisogno del personale, Programma triennale acquisto forniture e servizi e il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari. APPROVAZIONE DEFINITIVA”*
- n. 38 del 18.12.2023: *“Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA”.*

Viste le Deliberazioni Presidenziali:

- n. 94 del 06.04.2023 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell'Ente nell'Organigramma e Funzionigramma, dalla quale risulta che i Servizi Legali rientrano nelle competenze del Settore Servizi di Staff e Supporto, alle dirette dipendenze del Segretario Generale;
- n. 122 del 09.05.2023 con la quale si rinvia al 01.07.2023 l'entrata in vigore dell'assetto organizzativo dell'ente approvata con DP 94/2023 innanzi richiamata;
- n. 33 del 01.02.2024 con la quale è stato approvato il Peg 2024;

- n. 115 del 16.04.2024 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 - decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;

Richiamato il Decreto Presidenziale n. 109 del 01.07.2024 col quale è stato conferito all' Arch. Giuseppe D'Angelo l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio Gestione Giuridica del Personale Pari Opportunità con decorrenza dal 15.07.2024 al 15.06.2025;

Richiamata la determinazione n. 1562 del 25.07.2023 con la quale è stato conferito all'Ing. Michelantonio Panarese l'incarico di elevata qualificazione relativa al Servizio di staff – Gestione Giuridica del Personale, Pari opportunità;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

Visti:

- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento.
- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm. e ii;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Visti:

- la legge 05.02.1992, n.104 e s.m.i.;
- l' art. 42, comma 5 del D.Lgs. N. 151/2001

Dato atto che, nella fattispecie, non sussiste obbligo di astensione ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

Dato atto altresì che il funzionario responsabile di E.Q. Ing. Michelantonio Panarese, con la proposizione del presente atto attesta che la parte in narrativa, i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi contenute, stante gli atti d'ufficio, sono vere e fondate;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. **DI CONCEDERE** la proroga al dipendente --- omissis... ---matricola n. 720 – il periodo che decorrere dal 22.10.2024 al 22.11.2024, di congedo straordinario retribuito in applicazione del combinato disposto di cui all'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., per l'assistenza del genitore convivente, riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n.104/92 e s.m.i., come da richiesta assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 0025704 del 14.10.2024.

2. **DI DARE ATTO CHE:**

- il congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, riformulato dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011, n. 119, non può superare la durata complessiva di anni due nell'arco della vita lavorativa del dipendente, può essere concesso anche in modo frazionato, ma in tal caso è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza e il successivo;
- i periodi di congedo straordinario in parola rientrano nel limite massimo dei due anni di congedo, anche non retribuito, che può essere richiesto da ogni lavoratore, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000 "per gravi e documentati motivi familiari";
- il richiedente, durante tale periodo di assenza dal lavoro, non ha diritto a retribuzione, ma gode di un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita, esclusi gli emolumenti variabili. L'indennità e la contribuzione figurativa sono sottoposte ad un limite complessivo annuo che viene rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, che per l'anno 2023 è pari ad € 53.686,65=;
- il periodo di congedo straordinario è utile ai fini del trattamento di quiescenza, con versamento contributivo da parte del datore di lavoro, ma non produce effetti ai fini del T.F.S/T.F.R., della tredicesima mensilità e della maturazione delle ferie e non è computabile nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera.

3. **DI FARE OBBLIGO** al dipendente in argomento di comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto rispetto alla normativa descritta in narrativa, da cui consegue il venir meno della titolarità dei benefici in questione.

4. **DI DARE ATTO** che:

- il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della L. 241/1990 e art. 31 del D.Lgs 50/2016, è il sottoscritto Responsabile di Servizio;
- la presente determinazione non comporta impegno di spesa e per tanto ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 è immediatamente esecutiva in quanto non necessita del visto di regolarità contabile.
- in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo alla sottoscritta cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della L. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012;
- la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

5. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

L'Istruttore Amministrativo - Contabile

Valentina Bocchicchio

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to (Arch. Giuseppe D'Angelo)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to (Arch. Giuseppe D'Angelo)

